



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARRANGER A
SUPPORTO DELLA FORMAZIONE DI UN BASKET BOND A GARANZIA REGIONALE.
PR FESR 2021/2027, PRIORITA’ 2**

**ALLEGATO A AL CAPITOLATO TECNICO
SCHEDA PRODOTTO “FONDO DI GARANZIA MINIBOND”**

INDICE

| | |
|--|----|
| 1. DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO | 2 |
| 2. RISORSE DESTINATE ALLO STRUMENTO FINANZIARIO | 4 |
| 3. MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO FINANZIARIO | 4 |
| 4. CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI | 7 |
| 5. CARATTERISTICHE DEI MINIBOND AMMISSIBILI ALL'OPERAZIONE E ALLA GARANZIA DEL FGM..... | 10 |
| 6. MODALITA' DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA E DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO | 14 |
| 7. ESCUSSIONE DELLA GARANZIA E RECUPERO, SVINCOLO DELLE SOMME | 15 |

1. DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

Il Fondo di Garanzia minibond (“FGM”) è attivato nel contesto dell’obiettivo prioritario 2 del Programma Regionale FESR Regione Emilia-Romagna 2021-2027. Interviene con l’obiettivo di sostenere l’accesso da parte delle imprese, con sede operativa nell’Emilia-Romagna, a fonti di finanziamento alternative al credito bancario.

Il tessuto imprenditoriale italiano – e quello regionale – è infatti caratterizzato da un elevato livello di dipendenza dal sistema bancario, che impatta negativamente sulla capacità delle imprese di finanziare investimenti, in particolare a supporto di fasi di crescita e sviluppo. Spesso le limitazioni all’erogazione di ulteriori finanziamenti sono determinate più da considerazioni legate alla concentrazione del rischio da parte dell’istituto bancario finanziatore che all’effettiva capacità di credito dell’impresa.

L’emissione di prestiti obbligazionari e/o titoli di debito da parte delle imprese (**«minibond»**) è un’alternativa al credito bancario, che consente alle imprese di differenziare le fonti di finanziamento e ridurre la dipendenza dal sistema bancario.

I vantaggi per le imprese che accedono a questo nuovo canale di finanziamento, comunque riservato ad imprese con un buon merito di credito, non sono puramente finanziari:

- per emettere minibond le imprese devono dotarsi di un rating di credito e quindi – indirettamente – imparare a considerare i bilanci il vero specchio dello stato di salute dell’impresa;
- per interfacciarsi con gli investitori professionali le imprese devono acquisire competenze evolute in materia di finanza, area in cui soprattutto le PMI non hanno presidi interni altrettanto validi e consolidati come in campo produttivo o commerciale;
- l’emissione di un minibond è un evento che di solito riceve evidenza mediatica e contribuisce a migliorare l’immagine dell’impresa e l’affidabilità percepita dal mercato.

In aggiunta all’effetto immediato di raccolta di risorse da una fonte alternativa di finanziamento, quindi, l’esperienza di emissione di minibond rappresenta un primo passo lungo un percorso di evoluzione manageriale che consente, nel medio periodo, di utilizzare sistematicamente i mercati dei capitali come fonte di copertura del fabbisogno finanziario, non solo in forma di debito ma anche eventualmente attraverso strumenti di maggiore impatto per la crescita, come il private equity e la quotazione in borsa.


L’emissione di un minibond da parte delle imprese presenta tuttavia alcune criticità, essenzialmente riconducibili alla dimensione del fabbisogno, relativamente contenuto rispetto agli standard degli investitori professionali che tipicamente considerano investimenti di ammontare al di sopra di una

certa soglia, ben superiore all'importo di un minibond, e ai costi collaterali legati all'accesso a questo canale (es. Rating di Credito, Notaio, ecc.).

Tali criticità sono superabili mediante una operazione di portafoglio: i minibond emessi da diverse imprese sono raggruppati in portafoglio («**Basket**») e sottoscritti da un'unica società veicolo costituita ai sensi della legge 130 del 1999 («**Special Purpose Vehicle**» o «**SPV**»), che a sua volta si finanzia emettendo dei titoli («**Asset Backed Securities**» o «**ABS**»), che vengono sottoscritti da investitori professionali.

La presenza di risorse pubbliche nella forma di pegno sulla liquidità («**Cash Collateral**»), destinate ad assorbire le prime perdite generate dal portafoglio, permette agli ABS di avere un merito di credito migliore rispetto al merito di credito medio dei minibond sottostanti, con effetti positivi in termini di costo finanziario dell'emissione, scadenza legale, vita media, protezioni contrattuali richieste dagli investitori, ecc..

Lo schema operativo dell'operazione sopra descritta è di seguito illustrato graficamente in modo semplificato.



Il **FGM** è lo strumento finanziario sostenuto dal FESR finalizzato a fornire la garanzia a supporto dell'operazione «**Basket Bond Emilia-Romagna**» (di seguito anche l'«**Operazione**»), dedicata a promuovere e sostenere l'accesso a fonti finanziarie alternative al credito bancario da parte delle imprese operanti in Emilia-Romagna.

Il FGM è utilizzato per costituire il *Cash Collateral* destinato a coprire il 100% delle prime perdite fino al 25% del valore del portafoglio di Minibond, sviluppando una leva di 1:4 (uno a quattro). Le manifestazioni di interesse a partecipare all'operazione da parte delle imprese potranno essere presentate in forza di un apposito invito.

È fatta salva la possibilità di pubblicare nuovi inviti qualora se ne riscontri la necessità, incluso il caso di adeguamento ad intervenute modifiche del quadro normativo, o l'opportunità di introdurre miglioramenti nelle modalità operative dello strumento, anche per effetto dell'esperienza.

È inoltre fatta salva la possibilità, di riaprire i termini di presentazione delle manifestazioni di interesse o, se opportuno, di pubblicare un nuovo invito, in caso di economie o di incremento della dotazione dello strumento e dell'importo dell'Operazione.

Il periodo di erogazione (rilascio di garanzia a valere sul FGM) termina alla scadenza del periodo di costruzione del portafoglio.

2. RISORSE DESTINATE ALLO STRUMENTO FINANZIARIO

Il FGM può essere finanziato, oltre che dal FESR, anche da risorse del bilancio regionale e da altri Fondi SIE, nonché per effetto dell'ottenimento di altri apporti finanziari da parte di soggetti nazionali ed europei. In ogni caso, non potranno essere definiti all'interno del portafoglio comparti correlati alla provenienza delle risorse finanziarie.

La Dotazione Patrimoniale Iniziale del FGM a valere sul PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027, secondo quanto contenuto nella proposta di Programma, è pari a euro 25.000.000,00.

Con successivi atti, potranno essere individuate ulteriori risorse a valere sul PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027 e/o provenienti da altre fonti finanziarie, per incrementare la Dotazione Patrimoniale del FGM, a supporto dell'Operazione, fino al 100%

Eventuali somme svincolate a valere sul Cash Collateral sono restituite dal SPV al FGM nei termini contrattualmente previsti, per essere nuovamente destinate all'Operazione o ad altri Strumenti Finanziari.

Eventuali proventi e interessi attivi vanno ad incrementare la dotazione del FGM, parimenti gli oneri relativi alla gestione finanziaria dello stesso fondo andranno a decremento della dotazione. Sulle somme depositate a titolo di cash collateral, non maturano interessi negativi.

3. MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

Il FGM è attivato nell'ambito del Programma Regionale FESR Regione Emilia-Romagna 2021-2027, OP 2 OS 2.1, 2.2., 2.4 e 2.6., azioni 2.1.2, 2.2.2, 2.4.1 e 2.6.1.

Il FGM è destinato a costituire il Cash Collateral destinato a coprire il 100% delle prime perdite fino al 25% del valore del portafoglio di minibond, sviluppando una leva di 1:4 (uno a quattro), nel

contesto dell'operazione Basket Bond Emilia-Romagna strutturata da un Arranger appositamente selezionato dalla Regione mediante procedura pubblica.

Sulla base della Dotazione Patrimoniale Iniziale del FGM, il valore complessivo massimo del portafoglio è pari a euro 100.000.000,00.

Qualora la Dotazione Patrimoniale del FGM sia incrementata da ulteriori risorse finanziarie, il valore complessivo massimo del portafoglio sarà proporzionalmente incrementato.

Il portafoglio potrà essere costruito in più emissioni («Slot»), che andranno ad alimentare dei portafogli intermedi fino alla formazione del portafoglio finale, man mano che le imprese sono pronte ad emettere i Minibond. In corrispondenza di ogni Slot, entro la data di firma dei documenti dell'operazione di volta in volta sottoscritti, la Regione Emilia-Romagna costituirà/incrementerà il Cash Collateral utilizzando risorse del FGM.


L'ammontare delle somme costituite in pegno tempo per tempo dal FGM è funzione dell'ammontare dei Minibond emessi dalle imprese in relazione ad ogni singolo Slot attivato, fino a concorrenza della Dotazione Patrimoniale del FGM, a fronte di emissioni per l'importo complessivo del portafoglio.

Inoltre, ove vi sia il cofinanziamento di risorse messe a disposizione da soggetti terzi a livello di Fondo di Partecipazione o di FGM, anche queste determinano un effetto leva.

Le somme svincolate tempo per tempo sono trasferite dal SPV alla Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dell'art. 62 del Reg. (UE) 1060/2021, fino al termine del periodo di erogazione, tali somme possono essere destinate ad incremento della Dotazione Patrimoniale del FGM a supporto del Basket Bond Emilia-Romagna, oppure a finanziare altri Strumenti Finanziari coerenti alle medesime finalità.

Non è previsto che gli investitori mantengano una quota di rischio sulle prime perdite (nel limite del 25% del portafoglio), trattandosi di garanzia su titoli che, in base alla regolamentazione europea applicabile, prevede la possibilità di garanzia al 100%.

Si riporta di seguito lo schema di funzionamento del Fondo di Garanzia Minibond.




La concreta realizzazione del Basket Bond Emilia-Romagna è demandata ad un soggetto terzo, dotato delle necessarie competenze tecniche («**Arranger**»), individuato tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica.

L'Arranger provvede alla pubblicazione della manifestazione di interesse rivolta alle imprese, verifica l'ammissibilità formale delle imprese che hanno manifestato l'interesse e stipula un apposito mandato con le imprese che sono risultate ammissibili, per accompagnarle nel percorso che porta all'emissione obbligazionaria. Inoltre, calcola il costo della garanzia e l'eventuale aiuto. In generale, cura i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nell'Operazione. Il costo dell'Arranger è a carico delle imprese emittenti e costituisce l'importo a base della gara.

Nello schema che segue sono riportati sinteticamente i passi operativi dell'Operazione (le attività da 5 in poi sono ripetute per ogni singolo Slot).

Principali passi operativi



4. CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI

Sono formalmente ammissibili alla garanzia rilasciata dal FGM le imprese in possesso dei requisiti di seguito indicati:

1. devono rientrare nei parametri dimensionali di PMI come definite dall'allegato 1 al Regolamento UE 651/2014, il cui periodo di validità è stato prorogato dal Reg. (UE) 2020/972, o di grande impresa. Le grandi imprese saranno ammesse subordinatamente all'approvazione di uno specifico regime d'aiuto. Il requisito dimensionale deve essere mantenuto fino alla concessione della garanzia; sono escluse le microimprese;
2. devono avere un fatturato minimo di 5 milioni di euro risultante dall'ultimo bilancio depositato;
3. al momento della domanda, devono soddisfare i seguenti requisiti minimi di accesso di natura finanziaria (rilevati sull'ultimo bilancio depositato): o $EBITDA/Ricavi \geq 4\%$ o $Posizione Finanziaria Netta / EBITDA < 5$ o $Posizione Finanziaria Netta / PN < 3,5$ oppure. Qualora i tre parametri sopra indicati non siano rispettati, le imprese devono essere dotate, prima di presentare la manifestazione di interesse a partecipare all'Operazione, di un Rating di Credito rilasciato da un'Agenzia di Rating ECAI (External Credit Assessment Institution) riconosciuta ai fini ESMA (European Securities and Markets Authority) pari o superiore a BB-.
4. devono dotarsi di un Rating di Credito, che deve essere almeno pari a BB-, rilasciato da una agenzia ECAI, anche successivamente alla manifestazione di interesse (fatto salvo il caso di cui al punto precedente); è facoltà dell'Arranger indicare un'Agenzia di Rating ECAI che rilascerà il rating alle imprese partecipanti all'Operazione, secondo condizioni economiche di

maggior favore (resta inteso che le società emittenti potranno avvalersi di una diversa Agenzia di Rating ECAI);

5. devono avere almeno due bilanci approvati e, se non già certificati, devono impegnarsi a certificare il bilancio a partire dall'esercizio successivo all'emissione;
6. devono essere costituite in forma di società di capitali, società cooperative a responsabilità limitata e per azioni diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
7. devono avere una sede operativa in Emilia-Romagna, al massimo entro la data di ammissione al portafoglio (concessione della garanzia); in tale sede si deve svolgere l'attività imprenditoriale e devono essere localizzati gli investimenti;
8. quanto previsto ai punti 2-5 che precedono, potrà essere modificato sulla base del diverso accordo tra l'Arranger, nell'interesse del successo dell'Operazione sulla base delle mutevoli condizioni del mercato del credito, previo parere favorevole del Comitato di Governance del Fondo di Garanzia minibond.

Non sono formalmente ammissibili alla garanzia rilasciata dal FGM le imprese che si trovano in una delle situazioni sotto indicate:

1. sono oggetto di protesti e/o iscrizioni e/o trascrizione pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
2. hanno subito nell'ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari;
3. non sono economicamente solide (requisito attestato dal rating);
4. sono stabilite in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805];
5. sono in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali, ovvero è in corso a loro carico un procedimento di tal genere;
6. i cui legali rappresentanti sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per un reato riguardante la loro condotta professionale tale da compromettere la loro capacità di attuare l'Operazione;

7. è stata emessa nei loro confronti una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita o comunque che leda gli interessi finanziari dell'Unione;
8. si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della selezione;
9. non rispettano i requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
10. figurano nella base centrale di dati sull'esclusione istituita e gestita dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008;
11. svolgono un'attività economica illegale;
12. operano in uno dei settori di seguito indicati:
 - produzione e commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi, con l'eccezione di situazioni in cui il commercio di tabacco sia svolto in concomitanza con altre attività (es. bar tabacchi);
 - produzione e commercio di armi e munizioni di ogni tipo o di operazioni militari di ogni tipo;
 - case da gioco e imprese equivalenti;
 - gioco d'azzardo su Internet e case da gioco on line;
 - pornografia e prostituzione;
 - produzione di energia nucleare;
 - ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, specificamente finalizzati a sostenere qualsiasi tipologia di attività indicata nei precedenti punti o destinati a permettere l'accesso illegale a reti elettroniche o di scaricare illegalmente dati in forma telematica;
 - con riferimento agli interventi finanziati dal FESR sono inoltre escluse le imprese operanti nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura di cui ai regolamenti UE 1408/2014 e 104/2000 o in generale la cui attività economica non è conforme ai settori ammessi all'intervento del FESR e/o ai regimi di riferimento rispetto ai quali è concesso l'aiuto;
13. hanno ricevuto aiuti in violazione delle norme sul cumulo stabilite nel pertinente regolamento «de minimis»;
14. hanno ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
15. hanno ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

16. sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune, e non hanno restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto ("Clausola Deggendorf").

Inoltre, ai sensi del Regolamento UE 852/2020, deve essere garantito il rispetto del principio "DNSH" (*Do Not Significant Harm* – non arrecare danno significativo).

5. CARATTERISTICHE DEI MINIBOND AMMISSIBILI ALL'OPERAZIONE E ALLA GARANZIA DEL FGM

I singoli Minibond ammessi al portafoglio e alla garanzia del FGM hanno le seguenti caratteristiche:

- ambiti di intervento:

in linea con gli obiettivi specifici del Programma Regionale FESR Regione Emilia-Romagna 2021-2027 Priorità 2 "*Sostenibilità, Decarbonizzazione, Biodiversità e Resilienza*", gli investimenti dovranno essere finalizzati:

1. **alla riqualificazione energetica nelle imprese** (2.1.2). L'azione sostiene interventi per l'efficientamento energetico delle imprese anche diverse da PMI e dei soggetti giuridici che esercitano attività economiche, effettuate per una parte considerevole seguendo i criteri di efficienza energetica come definiti nella nota relativa al settore di intervento 40 nella tabella I dell'allegato I del Reg (UE) 2021/1060. Gli interventi dovranno essere realizzati anche dalle grandi imprese per il rilievo che hanno nel processo di transizione ecologica ed energetica della regione. Il sostegno agli interventi è assicurato esclusivamente alle iniziative che abbiano effettuato una diagnosi energetica in conformità alle norme vigenti attraverso la quale siano stati individuati gli interventi da realizzare. Saranno ritenuti prioritari gli interventi che prevedono la realizzazione di sistemi avanzati di misura dei consumi energetici, e gli interventi che abbiano istituito o intendano istituire un sistema di gestione dell'energia conforme alle norme ISO 50001 e che prevedano la figura dell'Energy Manager o dell'Esperto in Gestione dell'Energia. In un'ottica integrata, l'azione verrà perseguita in sinergia con l'azione 2.2.2 relativa alla promozione delle energie rinnovabili e all'azione 2.4.1 relativa alla prevenzione sismica;

2. **al supporto all'utilizzo di energie rinnovabili nelle imprese.** (2.2.2) L'azione promuove interventi volti alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo delle imprese, anche diverse da PMI e dei soggetti giuridici che esercitano attività economica anche in accompagnamento con gli interventi di efficientamento energetico (azione 2.1.2) e miglioramento e/o adeguamento sismico. Saranno ritenute prioritarie le iniziative in

grado di condividere con altre imprese infrastrutture e impianti al fine di aumentare la sostenibilità delle produzioni, mettendo in pratica i principi della "simbiosi industriale" e dell'economia circolare. Saranno ritenuti inoltre prioritari gli interventi che prevedono la realizzazione di sistemi avanzati di misura dei consumi energetici, e gli interventi realizzati da imprese che abbiano istituito o intendano istituire un sistema di gestione dell'energia conforme alle norme ISO 50001 e che prevedano la figura dell'Energy Manager o dell'Esperto in Gestione dell'Energia;

3. ad interventi di miglioramento e adeguamento sismico in associazione ad interventi energetici negli edifici pubblici e nelle imprese (2.4.1). L'azione promuove interventi sugli edifici pubblici dando priorità a quelli di rilevanza strategica secondo le priorità individuate dal sistema di protezione civile, tenendo inoltre conto dell'eventuale inserimento dell'edificio nei PAES/PAESC approvati, (quali ad esempio scuole, uffici pubblici, edifici sportivi, quelli destinati ad edilizia residenziale pubblica anche gestiti dalle ACER, strutture sanitarie). Verranno inoltre sostenuti, nelle aree a maggiore rischio sismico del territorio, individuate dal sistema di protezione civile (zone 1 e 2), i soggetti giuridici che esercitano attività economiche, per l'adeguamento delle strutture produttive. In un'ottica integrata, l'azione verrà perseguita, per quel che riguarda gli edifici pubblici, in sinergia con l'azione 2.1.1. relativa all'efficientamento energetico degli edifici e all'azione 2.2.1 relativa al supporto all'utilizzo di energie rinnovabili e, per quel che riguarda le imprese, in sinergia con l'azione 2.1.2 e 2.2.2;

4. ad interventi per la circolarità dei processi e lo sviluppo di impianti di economia circolare e per la transizione ecologica delle imprese (2.6.1). L'azione intende accompagnare la transizione del sistema produttivo regionale verso un'economia circolare incentivando gli investimenti volti a favorire il riciclaggio dei rifiuti, attraverso processi in cui gli scarti di lavorazione possano diventare nuova risorsa, come ribadito anche del nuovo Piano d'Azione per l'Economia Circolare approvato dal Parlamento Europeo il 9 febbraio 2021. L'azione prevede quindi il sostegno ad infrastrutture, tecnologie e macchinari per il riciclo degli scarti di lavorazione industriali e si colloca all'interno delle misure finalizzate alla sperimentazione, gestione e valorizzazione degli scarti al fine di minimizzare il conferimento dei rifiuti a impianti di smaltimento coerentemente con la gerarchia di gestione comunitaria. In linea con quanto previsto dall'AP, nel caso di rifiuti speciali, si potrà intervenire solo per azioni di recupero e valorizzazione ai fini del riuso e non per il semplice smaltimento. In questo contesto ed in un'ottica di filiera e simbiosi industriale, l'azione promuove investimenti in processi e tecnologie innovative che consentano il riciclaggio degli scarti di precedenti lavorazioni per ottenere nuovi prodotti anche in sinergia con le misure previste nell'OP1. Le imprese diverse

dalle PMI possono essere sostenute nel caso in cui erogino servizi di pubblica utilità e riguardino investimenti in infrastrutture che garantiscono l'accesso ai servizi disponibili al pubblico;

5. alla copertura del fabbisogno per investimenti, materiali effettuati nella regione Emilia-Romagna e immateriali, con eventuale quota a sostegno del circolante accessorio o funzionale agli investimenti, in misura non superiore al 30%;

6. all'acquisizione di quote societarie solo se strumentali alla crescita del business. E' raccomandato che l'operazione di acquisizione debba rientrare in un progetto concreto e ben delineato al momento della delibera degli investitori; l'impresa target deve essere già individuata e deve essere fornita idonea documentazione per la valutazione dell'operazione di acquisizione da parte degli investitori;

è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere ammesse le seguenti tipologie di investimenti:

- investimenti in attivi materiali e/o immateriali che consentano un utilizzo più efficiente delle materie prime e delle risorse, con conseguente riduzione dei consumi, anche in ottica di economia circolare;
- investimenti relativi alla realizzazione di nuovi impianti e/o repowering e revamping di impianti già esistenti in ambito di "Fonti Energetiche Rinnovabili";
- investimenti relativi allo sviluppo di sistemi di accumulo per garantire la copertura del fabbisogno energetico;
- investimenti relativi al supporto di programmi di R&D in ambito energetico;
- investimenti in attivi materiali e/o immateriali che consentano la costruzione di impianti in grado di trattare la frazione organica (es. impianti di compostaggio, compostaggio/digestione e digestione);
- investimenti relativi alla promozione e alla diffusione di tecnologie di efficientamento energetico
- investimenti in attivi materiali e/o immateriali che possano contribuire all'efficientamento energetico e/o del consumo di acqua;
- investimenti in attivi materiali e/o immateriali relativi alla promozione di tecnologie di rigenerazione o remanufacturing;
- investimenti in attivi materiali e/o immateriali che possano contribuire alla creazione di nuovi prodotti e/o nuovi processi più efficienti e con più elevate performance;

- investimenti in attivi materiali e/o immateriali che contribuiscano allo sviluppo e rafforzamento del tessuto socio-economico delle imprese localizzate nelle aree svantaggiate della Regione o colpite da calamità naturali;
- investimenti in formazione in ambito sostenibilità, decarbonizzazione, biodiversità, resilienza.

1. **Importo:** per singolo minibond l'importo minimo è pari a 2 milioni di euro, l'importo massimo è pari a 4.800.00 milioni di euro, in ogni caso il valore medio calcolato con riferimento all'intero portafoglio deve essere non superiore a 4 milioni di euro, con un margine di tolleranza del 10%;
2. **prezzo di emissione:** alla pari;
3. **durata:** massimo 8 anni;
4. **rimborso:** amortising con preammortamento massimo 24 mesi;
5. **tasso di interesse:** fisso o variabile, determinato in base al merito di credito dell'emittente e alle condizioni di mercato ad ogni singolo slot;
6. i Minibond devono essere senior unsecured;
7. **garanzia pubblica:** copre fino al 100% delle perdite fino ad un massimo del Cash Collateral disponibile (25% del portafoglio);
8. **altre garanzie:** non è prevista alcuna ulteriore garanzia – reale, assicurativa o personale – ad eccezione di eventuali garanzie personali infragruppo, e previa opportuna informativa motivata al Comitato di Governance;
9. **costo della garanzia pubblica:** è definito in base alla tabella dei “premi esenti” di cui alla Comunicazione della Commissione n. 155/2008, in funzione del rating dell'emittente. Nell'invito potrà essere prevista la concessione della garanzia a titolo gratuito; in tal caso si configurerà un aiuto alle imprese, in misura corrispondente al costo della garanzia non pagato (calcolato in funzione del “premio esente”).

Quanto previsto ai punti 1-9 che precedono, potrà essere modificato sulla base del diverso accordo tra l'Arranger e il Comitato di Governance, nell'interesse del successo dell'Operazione sulla base delle mutevoli condizioni del mercato del credito, nei limiti consentiti in relazione alla gara per la selezione dell'Arranger.

Le imprese emittenti, oltre al tasso di interesse sul minibond emesso, sostengono i costi legati all'Operazione come declinato nell'accordo di finanziamento all'art. 13 “Condizioni di espletamento del servizio – Costi a carico dell'Arranger e costi a carico delle imprese” dell'All. 3 – “Capitolato tecnico”.

6. MODALITA' DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA E DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La Regione Emilia-Romagna seleziona l'Arranger dell'operazione mediante apposita procedura di evidenza pubblica.

L'Arranger struttura il Basket Bond Emilia-Romagna, curando i rapporti con tutti gli attori coinvolti nell'operazione.

All'Arranger spetta una commissione pagata dalle imprese emittenti, nella misura definita in esito alla procedura di selezione.

Spetta all'Arranger la selezione delle imprese da avviare all'iter di emissione del minibond, mediante una adeguata campagna di pubblicizzazione, con un invito rivolto alle imprese interessate a partecipare all'Operazione.

Le manifestazioni di interesse sono presentate all'Arranger, che effettua l'istruttoria di ammissibilità formale seguendo l'ordine cronologico di completamento della documentazione. L'Arranger definirà i limiti di avvio ad istruttoria delle manifestazioni di interesse ricevute, in relazione alle risorse disponibili.

Nello svolgimento della fase di istruttoria di ammissibilità formale, l'Arranger è incaricato di pubblico servizio.

L'istruttoria di ammissibilità formale ha l'obiettivo di verificare:

- il rispetto delle disposizioni dell'Invito per la presentazione della manifestazione di interesse (ricevibilità);
- il possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'agevolazione;
- ogni altro aspetto formale indicato nell'Invito, in conformità con il contenuto dell'Accordo e della Scheda Prodotto.

La verifica dell'ammissibilità formale è effettuata sulla base di dichiarazioni rilasciate dall'impresa ai sensi del DPR 445/2000, sulle quali l'Arranger effettua le verifiche a campione contrattualmente previste. L'ampiezza minima del campione è inizialmente fissata al 50% delle domande ricevute, ad eccezione della verifica della regolarità contributiva, in relazione alla quale l'ampiezza del campione è fissata al 100% delle domande ricevute, ovvero ai maggiori livelli che l'Arranger abbia indicato in sede di offerta quale elemento migliorativo dell'offerta. La Regione si riserva comunque di valutare un incremento del campione.

Superata positivamente l'istruttoria di ammissibilità formale, l'impresa è avviata all'iter di emissione del minibond sottoscrivendo il mandato di Arrangement, condizionatamente al soddisfacimento delle procedure di adeguata verifica.

L'Arranger supporta le imprese nella preparazione del pacchetto informativo contenente le informazioni di credito che verranno sottoposte alla valutazione degli investitori, i quali tramite delibera di credito determineranno le imprese che potranno emettere e a quali condizioni. L'Arranger calcola il costo della garanzia ovvero l'aiuto, in caso di garanzia concessa a titolo gratuito.

Raggiunto un importo complessivo di emissioni adeguato a costituire uno Slot, l'Arranger richiede alla Regione Emilia-Romagna di liquidare su un proprio conto le risorse che saranno versate dall'Arranger stesso su un apposito conto a titolo di Cash Collateral, nella misura del 25% dell'ammontare delle emissioni che costituiscono lo specifico Slot. Tale conto è fruttifero e non può generare interessi negativi. I proventi di tale conto andranno ad incremento della Dotazione Patrimoniale del FGM.

L'Arranger provvede ad accreditare le somme e a costituire un pegno in favore del SPV, nei tempi previsti nella documentazione relativa all'Operazione.

Nel caso in cui la garanzia sia concessa a titolo gratuito genera aiuto; qualora l'agevolazione sia revocata, il Minibond continuerà ad essere assistito dal Cash Collateral, ma l'impresa emittente sarà tenuta a restituire alla Regione Emilia-Romagna un importo pari all'aiuto ricevuto (ESL), maggiorato di interessi pari all'interesse legale, nonché una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo dell'ESL.

Nel caso in cui la garanzia non sia riconosciuta a titolo gratuito, l'impresa versa la commissione dovuta al FGM. Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o essere dilazionato; in tal caso, saranno previste opportune modalità operative a garanzia del pagamento, quale, a titolo meramente esemplificativo, l'utilizzo di parte dell'importo dell'emissione.

7. ESCUSSIONE DELLA GARANZIA E RECUPERO, SVINCOLO DELLE SOMME

La documentazione dell'Operazione meglio dettaglierà i principi indicativi qui enunciati.

In caso di inadempimento relativo al pagamento delle somme dovute di una impresa emittente (gli investitori potranno far decadere dal beneficio del termine l'emittente), lo SPV utilizza il Cash Collateral a copertura degli importi dovuti da tale emittente per capitale, interessi e spese legali a valere sul minibond emesso, secondo la procedura indicata all'art. 13 dell'Al. 7 "Schema di contratto" (Accordo di finanziamento).

È onere del SPV, direttamente o tramite terzi, attivare tempestivamente le procedure di recupero nei confronti dell'impresa emittente inadempiente.

La Regione Emilia-Romagna mantiene comunque il diritto di rivalersi sulle emittenti inadempienti, limitatamente alle posizioni per le quali sia stato utilizzato il Cash Collateral. L'Arranger è obbligato in solido con l'emittente inadempiente, nei confronti della Regione Emilia-Romagna, fino alla dichiarazione di inesigibilità del credito.

In ogni caso, gli importi eventualmente recuperati saranno utilizzati per ricostituire il Cash Collateral, al netto dei costi sostenuti per il recupero, entro i limiti di quanto di seguito indicato.

Le somme versate a titolo di Cash Collateral saranno svincolate come dettagliato all'art. 12 comma 5 dell'Accordo di finanziamento.

Le somme svincolate tempo per tempo sono trasferite dall'arranger alla Regione; nel rispetto dell'art. 62 del Reg. (UE)1060/2021, in base alle decisioni del Comitato di Governance del FGM, fino al termine del periodo di erogazione. Tali risorse dovranno essere restituite alla Regione Emilia-Romagna in quote annuali, entro il mese di maggio dell'esercizio successivo. Le risorse restituite, in conformità agli obiettivi strategici del programma per i quali era stato costituito lo strumento finanziario, verranno reimpiegate per le stesse finalità, nello stesso strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno.

Tabella riepilogativa

| | |
|---|--|
| Imprese ammesse | Imprese con sede operativa in Emilia-Romagna, con bilanci approvati e depositati per almeno gli ultimi due esercizi. Le grandi imprese saranno ammesse subordinatamente all'approvazione di uno specifico regime d'aiuto. |
| Leva | 4; per ogni milione di fondo vengono emessi 4 milioni di minibond. |
| Requisiti finanziari (di bilancio) delle imprese all'atto della domanda | <i>Rating</i> pari o superiore a BB-, rilasciato da una agenzia ECAI (External Credit Assessment Institution) riconosciuta ai fini ESMA (European Securities and Markets Authority) da possedere al |

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>momento della risposta alla manifestazione di interesse</p> <p>Oppure tutti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EBITDA (ultimo bilancio approvato)/Ricavi $\geq 4\%$ • PFN/EBITDA < 5 (ultimo bilancio approvato) • PFN/PN $< 3,5$ (ultimo bilancio approvato) • Fatturato $\geq 5.000.000,00$ |
| Importo <i>minibond</i> | <p>Min 2.000.000,00</p> <p>Max 4.800.000,00</p> <p>per singola impresa.</p> <p>Valore medio del portafoglio $\leq 4.000.000,00 \pm 10\%$</p> |
| Durata | <p>Fino a 8 anni, compreso fino ad un massimo di 24 mesi di preammortamento.</p> |
| Ambito di intervento | <p>Investimenti compatibili con le azioni 2.1.2, 2.2.2, 2.4.1 e 2.6.1 del PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027.</p> <p>Coerenza dell'investimento con</p> <ul style="list-style-type: none"> - i consumi storici e attesi dell'impresa emittente - i criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del PR FESR 2021/2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FESR Emilia- Romagna 2021/2027 nella sessione del 29 settembre 2022 |
| Regimi di aiuto | <p>Eventuale concessione di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento UE n.651/2014, in regime de minimis ai sensi del regolamento UE n.1407/2013 ed eventuali regimi transitori.</p> |